



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Bollo auto: come sapere se è prescritto?

Autore: Maria Monteleone | 22/12/2016



*Ecco come calcolare i termini di prescrizione del bollo auto: regole ed esempi.*

Il **bollo auto si prescrive** dopo **tre anni** purché, entro tale termine, non sia stato notificato al contribuente un sollecito di pagamento dalla Regione (o dall'Agazia delle Entrate) o una cartella da Equitalia. Ma **da quando decorre il termine di prescrizione**? Il termine triennale non decorre dal momento in cui la tassa è

dovuta, bensì dal **1° gennaio dell'anno successivo**. Per esempio: per il calcolo della prescrizione del bollo 2016, occorre partire dal 1° gennaio 2017; di conseguenza i tre anni scadono il 31 dicembre 2019.

## **Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto**

Affinché il bollo auto possa considerarsi prescritto e quindi non dovuto, è però necessario che durante l'arco temporale di tre anni, la Regione o l'Agenzia delle Entrate non abbiano notificato al contribuente alcuna **richiesta di pagamento**, la quale avrebbe altrimenti l'effetto di **interrompere la prescrizione** e farla decorrere da capo a partire dal giorno successivo.

**Per esempio:** se il bollo auto 2016 si prescrive il 31 dicembre 2019, ma la Regione invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento nel 2017, la prescrizione si compie nel 2020.

Dunque l'**avviso di accertamento** della Regione o la **cartella esattoriale di Equitalia** devono essere notificate al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

La notifica oltre tale termine comporta la nullità dell'atto per intervenuta prescrizione e quindi estinzione del tributo.

# Calcolo prescrizione bollo auto: data di spedizione o notifica della cartella?

Per capire se la Regione o Equitalia hanno rispettato il termine di prescrizione, bisogna guardare alla data in cui hanno notificato l'atto o a quella in cui esso è stato ricevuto dal contribuente? La risposta è in una recente sentenza della **Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso [1]**, secondo cui ai fini del computo della prescrizione, non rileva il momento della consegna dell'avviso di accertamento all'ufficio postale, bensì la **data di ricezione del plico** da parte del destinatario.

In altri termini, la Regione non può dire di aver rispettato i termini di prescrizione solo perché ha consegnato l'atto all'ufficio postale prima della scadenza dei tre anni.

L'atto di accertamento del bollo auto non soggiace alla regola prevista per gli **atti processuali**, secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante nella data di consegna dell'atto all'ufficiale postale o all'ufficiale giudiziario, e per il destinatario nella data di ricezione dello stesso.

Secondo i giudici, infatti, ai fini della prescrizione, *«l'unico termine da considerare è quello del **giorno in cui il plico è giunto al destinatario**»*. D'altronde è questo l'unico momento in cui il contribuente è messo nella condizione di conoscere l'esistenza dell'eventuale credito, per cui, se l'atto gli arriva quando il credito è già estinto, è evidente come lo stesso non possa più ritenersi dovuto.

**Per esempio:** se il bollo auto 2016 scade il 31 dicembre 2019 e la Regione spedisce l'avviso di accertamento il 29 dicembre ma l'atto perviene al destinatario il 1 gennaio 2020, sono decorsi i termini di prescrizione e il bollo auto non è più dovuto.

## Note

**[1]** CTP Campobasso, sent. n. 726/01/16.